

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**Nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290,
1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664-A**

Relazione orale

Relatore FILIPPI

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

Comunicato alla Presidenza il 13 settembre 2007

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
(n. 1677)

presentato dal Ministro dei trasporti

e dal Ministro dell'interno

di concerto col Ministro della giustizia

e col Ministro delle infrastrutture

(V. Stampato Camera n. 2480)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2007

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 giugno 2007*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli (n. 29)

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori (n. 378)

d’iniziativa del senatore MAZZARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli (n. 530)

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2006

Modifiche all’articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico (n. 671)

d’iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2006

Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di
ebbrezza (n. 706)

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006

Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(n. 708)

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(n. 914)

d’iniziativa del senatore CICOLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2006

Modifica all’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei
motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni (n. 1138)

d’iniziativa dei senatori PONTONE e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2006

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(n. 1290)

d’iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2007

Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di
termini per la notifica delle violazioni non immediatamente
contestate e di riduzione dei termini per l’adozione della deci-
sione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n.
689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di oppo-
sizione (n. 1388)

d’iniziativa dei senatori LEGNINI e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2007

Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(n. 1424)

**d’iniziativa dei senatori COMINCIOLI, GRILLO, CAPRILI, MANZELLA,
SCARABOSIO, TOFANI, LUNARDI, PISANU, MARTINAT, VICECONTE,
ADDUCE, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, ANTONIONE, AMATO,
ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALBONI, BALDINI, BARELLI, BATTAGLIA Antonio,
BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BONFRISCO, BORNACIN, BRUNO, BURANI
PROCACCINI, CAMBER, CANTONI, CARRARA, CARUSO, CASOLI, CENTARO,
CICOLANI, COSTA, D’ALÌ, DAVICO, DEL PENNINO, DELOGU, FANTOLA,
FIRRARELLO, FLUTTERO, FONTANA, FRUSCIO, GENTILE, GHIGO,
GIRFATTI, GIULIANO, IANNUZZI, IZZO, LORUSSO, LOSURDO, LUSI,
MAFFIOLI, MALVANO, MARCONI, MARINI Giulio, MASSIDDA, MONACELLI,
MORRA, NESSA, NIEDDU, NOVI, PALLARO, PALMA, PASTORE, PIANETTA,
PICCIONI, PIROVANO, PITTELLI, PONTONE, POSSA, QUAGLIARIELLO,
RAMPONI, REBUZZI, SACCONI, SANCIU, SAPORITO, SCALERA, SCARPA**

BONAZZA BUORA, SCOTTI, SELVA, STANCA, STERPA, STIFFONI, STRANO, TADDEI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, VALDITARA, VEGAS, VENTUCCI, VIESPOLI, ZANETTIN, BACCINI, BUTTIGLIONE, CICCANTI, COLLINO, DE POLI, EUFEMI, FORTE, GHEDINI, GUZZANTI, LIBÈ, MANINETTI, NARO, PETERLINI, PIONATI, POLI, RUGGERI, VIZZINI, ZANOLETTI, ZICCONI, CORONELLA, GRAMAZIO, TOTARO, BARBA, BUTTI, CURSI, DE GREGORIO, DELL'UTRI, LEONI, MANNINO, PERRIN, POLITO, POLLASTRI, POLLEDRI, RAME, RUBINATO, PINZGER, ROSSI Fernando, ALBONETTI, ALLOCCA, ANGIUS, AUGELLO, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, BUCCICO, CAPELLI, CONFALONIERI, DEL ROIO, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, GALLI, GIANNINI, LIOTTA, MANZIONE, MARTONE, MENARDI, MORSELLI, PALERMO, RUSSO SPENA, SAIA, TECCE, VALPIANA, VANO, ZUCCHERINI, PASETTO, BALDASSARRI, BERSELLI, CALDEROLI, COLLI, CURTO, DI BARTOLOMEO, DIVINA, FAZZONE, FERRARA, FRANCO Paolo, GABANA, LADU, MAURO, MUGNAI, PERA, PICCONE, PISTORIO, ROTONDI, SANTINI, STEFANI, VALENTINO, ANDREOTTI, DIVELLA, TREMATERRA e ALFONZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2007

Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada (n. 1425)

d'iniziativa dei senatori CUTRUFO, CANTONI, COSSIGA, GIRFATTI, MANNINO e STRACQUADANIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2007

Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (n. 1462)

d'iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2007

Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai
fabbricati rurali (n. 1603)

d’iniziativa dei senatori BENVENUTO e MARCORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2007

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(n. 1611)

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2007

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi
stradali nei fondi rustici (n. 1664)

d’iniziativa della senatrice ALFONZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2007

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 1677*

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

del signor Salvatore Acanfora (n. 117)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2006

del signor Francesco Di Pasquale (nn. 143, 261, 482, 515 e 544)

**PERVENUTE ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2006, IL 25 OTTOBRE 2006,
L'8 MAGGIO 2007, IL 12 GIUGNO 2007 E L'11 LUGLIO 2007**

E

del signor Fabio Ratto Trabucco
(n. 510 per le parti di competenza)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2007

INDICE

Pareri:

- della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	9
- della 2 ^a Commissione permanente	»	10
- della 5 ^a Commissione permanente	»	11

Disegni di legge:

- n. 1677: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	12
- n. 29, d'iniziativa del senatore Manzione	»	63
- n. 378, d'iniziativa del senatore Mazzarello	»	64
- n. 530, d'iniziativa del senatore Bulgarelli	»	66
- n. 671, d'iniziativa del senatore Pianetta	»	68
- n. 706, d'iniziativa del senatore Scalera	»	69
- n. 708, d'iniziativa del senatore Scalera	»	70
- n. 914, d'iniziativa del senatore Cicolani	»	71
- n. 1138, d'iniziativa dei senatori Pontone e Mugnai . .	»	73
- n. 1290, d'iniziativa del senatore Divina	»	74
- n. 1388, d'iniziativa dei senatori Legnini e Calvi	»	75
- n. 1424, d'iniziativa dei senatori Comincioli ed altri . .	»	76
- n. 1425, d'iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri	»	77
- n. 1462, d'iniziativa del senatore Divina	»	82
- n. 1603, d'iniziativa dei senatori Benvenuto e Marcora	»	83
- n. 1611, d'iniziativa del senatore Eufemi	»	84
- n. 1664, d'iniziativa della senatrice Alfonzi	»	85
Petizioni	»	86

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

sul disegno di legge n. 1677 e sui relativi emendamenti

31 luglio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 25, comma 2, sia espressamente esclusa la natura penale delle sanzioni che il Governo è autorizzato a introdurre con norma di rango secondario, modificando il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di consentire la guida di autoveicoli ai minori che abbiano compiuto gli anni sedici, per le conseguenze che potrebbero determinarsi sotto il profilo della responsabilità civile per gli eventuali danni provocati da soggetti minori di età.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, la condizione e le osservazioni formulate in merito al medesimo disegno di legge.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CASSON)

sul disegno di legge n. 1677 e sui relativi emendamenti

1° agosto 2007

La Commissione, esaminati il provvedimento e i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TECCE)

sul disegno di legge n. 1677 e sui relativi emendamenti

1° agosto 2007

La Commissione, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 24, al comma 1, siano soppresse le parole: «e gli enti locali competenti»;

che all'articolo 27, siano inserite dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno».

In ordine all'articolo 25 del provvedimento, il parere è di semplice contrarietà.

Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti: 01.2, 1.8, 10.23, 01.4, 01.5, 1.0.5, 6.0.1, 9.1, 10.4, 10.22, 18.2, 18.0.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.2, 24.3, 25.10, 29.2, 29.3, 34.0.2, 31.0.2, 31.0.3 e 18.3.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 25.1, 25.2, 25.6 e 25.9.

Esprime infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni in materia di circolazione e di
sicurezza stradale****DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni in materia di circolazione e di
sicurezza stradale** nonché delega al Governo
per la riforma del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 7 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di regolamentazione
della circolazione nei centri abitati)*

**1. All'articolo 7 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, di se-
guito denominato «decreto legislativo
n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti
modifiche:**

**a) alla lettera b) del comma 1, dopo le
parole: «degli inquinamenti» sono inserite
le seguenti: «atmosferici ed acustici» e do-
po le parole: «della tutela del territorio»
sono inserite le seguenti: «, il Ministro della
salute»;**

**b) dopo il comma 14 è inserito il se-
guente:**

**«14-bis. Chiunque non ottemperi ai
provvedimenti di limitazione della circola-
zione di cui al comma 1, lettera b), del
presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da euro 120 a euro 360».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

(*Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori*)

1. All'articolo 75 del **codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, e successive modificazioni, **di seguito denominato** «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2.

4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l'accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche».

2. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori*)

1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. *Identico.*

4-ter. *Identico.*».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche»;

b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova».

3. Il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».

4. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».

5. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».

6. I decreti di cui al comma 4-ter dell'articolo 75 e al comma 2-bis dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trodotti dai commi 1 e 2, lettera *a*), del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma *2-bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma *1-bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma *1-bis*, sul veicolo non può prendere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis*.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».

2. Con regolamento del Ministro dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trodotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'auto-scuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente)

1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena dell'arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio»;

b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13.1 Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(*Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli*)

1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli.

Art. 5.

(*Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida*)

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»;

b) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli*)

1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. **I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli.**

Art. 5.

(*Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

soppressa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. **A tale fine sono computati anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata ai sensi dell'articolo 115, nonché il periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti.** La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;

d) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;

e) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» e le parole: «**di guida e**» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

2. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a **50** kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;

c) *identica*;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

Soppresso

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida*)

1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,»;**

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».

2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida*)

1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

soppressa

«5-bis. *Identico*».

Soppresso

2. Il decreto di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto **dal** comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole)

1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;

b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata)

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole)

Identico

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata)

1. *Identico:*

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di **centottanta**»;

b) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) al comma 2, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine, l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo di polizia»;

e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto»;

f) al comma 5, secondo periodo, le parole: «due punti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;

b) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 - 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis - 5»;

c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;

d) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;

e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;

f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

soppressa

2. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.

Art. 9.

(*Introduzione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato*)

1. Dopo l'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 128-bis. - (*Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore*). - 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente».

Art. 10.

(*Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli*)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Introduzione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato*)

Identico

Art. 10.

(*Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.500. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identico:*

«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179»;

e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

2. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica.*

2. *Identico.*

Art. 11.

*(Modifica all'articolo 157
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di sosta di autobus e camion)*

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. È fatto divieto, durante la sosta di autobus e camion per più di dieci minuti, di tenere il motore acceso. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pagamento di una somma da euro 74 a euro 296».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di determinati apparecchi durante la guida)

1. All'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1. Il comma 3 **dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni**, è sostituito dai seguenti:

«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio».

Art. 12.

(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi)

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 174. - *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)*. - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. *Identico*.

3-bis. *Identico*».

Art. 14.

(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro.

3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pletate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-*bis*, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.

15. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita o autorizza al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 178. - (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro.

3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.

14. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

Art. 13.

(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti)

1. Sono esonerati dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e di raccolta e compattazione di rifiuti in ambito urbano.

2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera *h*), del medesimo regolamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti)

1. Sono esonerati dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e **della gestione dei servizi di igiene urbana.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, fermo restando l'importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell'arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)

1. *Identico:*

a) *identico:*

«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, **ove il fatto non costituisca più grave reato:**

a) **con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;**

b) **con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;**

c) **con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della so-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e **alle misure di sicurezza** di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sospensione della patente di guida da uno a due anni.

2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-quater. *Identico.*

2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

euro 3.000 a euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».

2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*.

2. *Identico*:

a) *identico*:

«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000, l'arresto fino a tre mesi e **con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della so-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*quater*»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

***1-bis.* La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.**

***1-ter.* Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.**

***1-quater.* Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*quinqüies*»;**

b) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».

Art. 15.

(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*.

Art. 17.

(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, **da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.

Art. 16.

(Modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente)

1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di cui all'articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187».

Art. 17.

(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente)

Identico

Art. 19.

(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni)

1. **All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:**

a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

b) al comma 2, le parole: «oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario» sono sostituite dalle seguenti: «oppure a mezzo di altra

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

3. Al comma 1 dell'articolo 204-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è abrogato.

Art. 18.

(*Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*)

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 20.

(*Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*)

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, **i dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente**, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)

1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».

2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».

Art. 20.

(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)

1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)

Identico

(Collocato, in diversa formulazione, come articolo 24 del presente testo)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata o all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1.

Art. 21.

(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neo-patentati, e modifiche all'articolo 128, concernente la revisione della patente di guida)

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 218-bis. - *(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)*. - I. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neo-patentati, e modifiche all'articolo 128, concernente la revisione della patente di guida)

1. *Identico:*

«Art. 218-bis. - *(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)*. - I. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive **ed è altresì comminata la sanzione accessoria**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

2. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«I-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa di durata proporzionata alla violazione commessa.

2. *Identico.*

3. *Identico».*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la piani-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ficazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218»;

d) il comma 3 è abrogato.

Art. 22.

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)

1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 224-ter. - *(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)*. - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accesso-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Si veda l'articolo 20 del presente testo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)

1. All'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata, **all'interno** e all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma **4**, che riproducono:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni secondo la valutazione dell'autorità competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

(Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 116, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dagli articoli 3 e 14 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Art. 24.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali)

1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e **gli enti locali competenti** provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Misure alternative alla pena detentiva)

Identico

Art. 26.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali)

1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari provvedono, **tenendo conto anche del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni**, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25.

(Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale)

1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, nonché all'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure, **anche sanzionatorie**, volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.

2. *Identico.*

Art. 27.

(Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale)

1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.**

2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle fina-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

niarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 26.

(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, le somme di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità nello stesso indicate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo **alle priorità indicate dal Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni**, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 28.

(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate **al potenziamento dei servizi di controllo su strada**, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti **e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture**, le somme **di competenza statale** di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità **indicate** nello stesso **comma, riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada**.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

(*Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente interventi in materia di sicurezza stradale*)

1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 28.

(*Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative*)

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

(*Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente interventi in materia di sicurezza stradale*)

1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno**. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 30.

(*Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 29.

(Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;

b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;

c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni sedici, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.

3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida;

e) individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare minori di età superiore a cinque anni su veicoli a due ruote, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni;

f) inserimento del principio di tutela degli animali prevedendo l'individuazione dei mezzi di soccorso a loro destinati e l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente agli animali in caso di incidente da parte dei soggetti responsabili.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ficazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

Art. 30.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

2. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 32.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale **e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco**, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento **e dell'ampliamento** degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 31.

(Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità)

1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale.

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

(Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità)

1. *Identico.*

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **70.000** a euro **800.000**, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

3. *Identico.*

Art. 34.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

Art. 33.

(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili)

1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell'attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili)

1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, **da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.

3. Con provvedimento del Ministero dei trasporti le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 34.

(Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada)

1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il rilascio dell'attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, **da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.

3. *Identico.*

Art. 36.

(Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.

3. Sulle confezioni esterne **o sui contenitori** dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l' idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.

4. Qualora le confezioni dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano di dimensioni troppo ridotte per riportare il simbolo di cui al comma 3, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito all'interno della confezione, in modo che ne sia garantita la visibilità.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2008.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2 confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2009 senza l' indicazione del simbolo di cui al comma 3, il titolare dell' autorizzazione all' immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere **inserito un apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino** l' idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.

Soppresso

4. All'atto della dispensazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, il farmacista informa il paziente sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro **dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.**

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2, confezionati prima del **termine indicato al comma 5**, è consentita fino **alla data di scadenza.**

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo **i termini di cui ai commi 5 e 6** senza **l' inserzione dello spazio** di cui al comma 3, il titolare dell' autorizzazione all' immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo **a quello** della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 37.

(Salvezza di atti e provvedimenti)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno **stesso** della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 29

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANZIONE

Art. 1.

(Obbligo di sigillare le centraline delle autovetture)

1. Le centraline elettroniche delle autovetture immatricolate a partire dai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere dotate di un apposito sigillo atto ad impedirne la manomissione.

2. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei sigilli di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La verifica dell'integrità del sigillo costituisce parte integrante della revisione delle autovetture effettuata a norma dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e regolamenti attuativi.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Chiunque manomette il sigillo di cui all'articolo 1 delle centraline elettriche al fine di ottenere un incremento di potenza delle autovetture è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

2. Le autovetture risultate sprovviste del sigillo di cui al comma 1, o dotate di sigillo manomesso sono soggette al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. Tutti gli autoveicoli in commercio adibiti al trasporto di persone devono dotarsi del sigillo previsto dall'articolo 1 non oltre il termine della prima revisione, da effettuare, a norma dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 378

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MAZZARELLO

Art. 1.

(Disposizioni in materia di patente a punti)

1. All'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti «entro il termine perentorio di sessanta»; al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione.», il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»; il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole «e purché il punteggio non sia esaurito» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano trascorsi più di sei mesi dall'accertamento della stessa.»;

2. Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 285, 30 aprile 1992, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata d'ufficio. Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-*bis*, ed i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 126-*bis*. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-*bis*, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori)

1. All'articolo 97, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono ap-

portate le seguenti modifiche: *a)* nel primo periodo, le parole «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7»; nel secondo periodo le parole «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»; nell'ultimo periodo le parole «Alle violazioni previste dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9» e le parole: «di un mese» sono sostituite dalle seguenti. «di novanta giorni».

2. All'articolo 170, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre la sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, Sez.II, del Titolo VI».

3. All'articolo 171, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw con velocità massima di costruzione di 21 Km/h;

b-ter) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h.»;

b) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

4. All'articolo 169, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Se la violazione è commessa con motoveicoli, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI».

5. All'articolo 213, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «depositare il veicolo» sono inserite

le seguenti: «, nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento,»;

b) al comma 2-*bis*, il terzo periodo è soppresso;

c) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

«2-*sexies*. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore minorenni. A cura dell'Autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quinquies*.»;

d) al comma 7, dopo la parola: «annotazione» sono inserite: «, senza oneri ed emolumenti,».

6. All'articolo 214, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171, per il fermo amministrativo del veicolo è disposto per centottanta giorni».

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti, di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie, per le violazioni di cui agli articoli 97, comma 14, 169, commi 2 e 7, e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi del comma 2-*sexies* dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 5 del presente articolo.

DISEGNO DI LEGGE N. 530

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BULGARELLI

Art. 1.

1. Al fine del miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le nuove strutture e barriere di contenimento da installare sulla rete stradale nazionale devono rispettare le indicazioni di cui al comma 3 del presente articolo e i criteri di cui all'articolo 2.

2. Per quanto concerne le strutture e le barriere di contenimento già esistenti, il Ministro delle infrastrutture con proprio decreto definisce un piano per il progressivo adeguamento ai criteri di cui all'articolo 2. Nel citato piano di messa a norma delle infrastrutture di sicurezza è data priorità temporale alle opere da realizzare sulle tratte stradali ritenute più pericolose.

3. Oltre agli interventi di adeguamento sulle infrastrutture già esistenti di cui al comma 2, sono altresì previste:

a) la realizzazione, ove possibile, di adeguati spazi di fuga, possibilmente in terra o in sabbia, in grado di disperdere l'energia conseguente alla caduta;

b) la riduzione al minimo indispensabile dell'installazione di muretti, barriere laterali, spartitraffico, delimitatori di parcheggi o di zone pedonali, nonché la facoltà di installazione delle barriere di contenimento, e in particolare di *guard rail*, unicamente dove risulti evidente la loro finalità relativa alla sicurezza stradale.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale che operano nel settore della sicurezza stradale, sono stabiliti i criteri ai quali le strutture di sicurezza e di contenimento devono obbligatoriamente uniformarsi ai fini della loro omologazione e del relativo certificato di idoneità tecnica.

2. Ai fini dell'individuazione di idonei interventi e dispositivi necessari ad adeguare la rete stradale e le relative infrastrutture al miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, il decreto di cui al comma 1 deve, in particolare, prevedere i seguenti criteri:

a) le barriere stradali di sicurezza devono essere sottoposte a specifiche prove obbligatorie di *crash test* per i motoveicoli;

b) sono vietate infrastrutture che presentano spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo al fine di facilitare lo scivolamento in caso di impatto;

c) le barriere di contenimento devono garantire una deformabilità controllata;

d) la parte inferiore delle barriere di contenimento deve essere più morbida o rivestita e comunque in modo di attutire gli impatti dei motoveicoli, e la parte superiore deve essere più rigida;

e) le vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale devono avere caratteristiche antiscivolo e comunque tali da garantire la maggiore aderenza possibile.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 671

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PIANETTA

Art. 1.

1. All'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole «casco protettivo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «casco protettivo elettronico».

DISEGNO DI LEGGE N. 706

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SCALERA

Art. 1.

(Dispositivi per la sicurezza stradale)

1. Ogni vettura nuova di fabbrica che è immessa in circolazione deve essere dotata:

a) di un dispositivo di «ricordo di allacciamento», composto da un sensore per ciascuna delle cinture e collegato con la plancia portastrumenti o con lo specchietto retrovisore interno, per l'emissione di un segnale acustico di allarme e di un segnale visivo lampeggiante, che rispettivamente aumentano di volume e di luminosità al crescere della velocità del veicolo;

b) di un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni atmosferiche precarie, tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

c) di un dispositivo che limiti automaticamente la velocità del veicolo sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da sensori posti sul posto di guida;

d) di un dispositivo denominato «interuttore inerziale», che determina lo spegnimento automatico del motore e dell'impianto elettrico a seguito di urto rilevante del veicolo.

2. Per le vetture dotate dei dispositivi di cui al comma 1, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione sono tenute ad applicare riduzioni ai premi di responsabilità civile non inferiori al 10 per cento in relazione alle frequenze sinistri ridotte.

Art. 2.

(Misure contro la guida in stato di ebbrezza)

1. È proibita la vendita di bevande alcoliche, con gradazione superiore a 10 gradi, sia al banco sia in bottiglia, in rivendite, luoghi di ristorazione, ristoranti, bar ed altri esercizi e luoghi di ristoro situati lungo l'intera rete autostradale italiana.

2. I venditori che contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000. Nei casi di recidiva, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio, da un giorno a due settimane.

DISEGNO DI LEGGE N. 708

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SCALERA

Art. 1.

1. Al fine di migliorare la sicurezza e le condizioni generali di affidabilità degli autoveicoli, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli autoveicoli di nuova immatricolazione sono dotati di un dispositivo elettronico diretto a monitorare e registrare la velocità e le condizioni di funzionamento dei principali organi del veicolo, nonchè recepire le comunicazioni radio inerenti la viabilità.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti determina, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche del dispositivo elettronico di sicurezza di cui al comma 1, che deve rispondere a requisiti di semplicità, solidità e contenimento dei costi.

DISEGNO DI LEGGE N. 914

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CICOLANI

Art. 1.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.

Art. 2.

1. L'Agenzia costituisce supporto tecnico per il Ministero delle infrastrutture e, più in generale, per il Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea.

2. In particolare, l'Agenzia svolge azioni di supporto al fine di:

a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale istituito ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

b) predisporre l'insieme degli interventi a tal fine preordinati, quali: programmazione annuale, individuazione delle linee di azione prioritarie, ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, assistenza e supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) e dalle società concessionarie;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai

ministeri, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

d) predisporre annualmente una relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base del bilancio dei risultati ottenuti e delle disposizioni che saranno impartite a livello nazionale e comunitario;

f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione;

g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

2. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Comitato direttivo;
- b) il Comitato di coordinamento;
- c) la Direzione generale.

3. Il Comitato direttivo è composto dai seguenti membri:

- a) il Ministro delle infrastrutture, che lo presiede;
- b) il Ministro dei trasporti;
- c) il Ministro dell'economia e delle finanze, o un suo sottosegretario delegato;

d) il Ministro della salute, o un suo sottosegretario delegato;

e) il Ministro dell'interno, o un suo sottosegretario delegato;

f) il Ministro dell'università e della ricerca o un suo sottosegretario delegato;

g) il Ministro della pubblica istruzione o un suo sottosegretario delegato;

h) il Ministro delle comunicazioni o un suo sottosegretario delegato;

i) tre rappresentanti della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Il Comitato di coordinamento, composto da tredici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministero delle infrastrutture, ed è formato da otto rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 3 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali.

5. La Direzione generale è costituita da:

a) sei uffici dirigenziali;

b) una segreteria per i due Comitati nella sede centrale;

c) sezioni periferiche territoriali.

6. Il personale della Direzione generale consta di centocinquanta unità di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 3, nonché dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 4.

1. Alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni alle norme del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1138

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PONTONE E MUGNAI

Art. 1.

1. Il comma 2-*sexies* dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«2-*sexies*. È sempre disposta la confisca amministrativa in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. È sempre disposto il sequestro in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere

una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 170, commi 4 e 5, e 171 sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da un detentore maggiorenne, sia che sia stata commessa da un detentore minorenni. La durata del sequestro deve essere decisa dal prefetto e proporzionata alla effettiva gravità della violazione, valutate tutte le circostanze fattuali ed eventuali recidive. L'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, in cui sia custodito a spese del possessore, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Qualora il veicolo risulti essere di proprietà di un terzo estraneo alla commissione del reato non si procede a confisca e il ciclomotore o il motoveicolo viene restituito al medesimo, compiuti gli accertamenti necessari ai fini di giustizia».

DISEGNO DI LEGGE N. 1290

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DIVINA

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 208:

1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le esercitazioni pratiche di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli, sia di autoveicoli»;

2) al comma 4, dopo le parole «corsi didattici finalizzati all'educazione stradale» sono inserite le seguenti parole: «nonché di attuare esercitazioni pratiche di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli, sia di autoveicoli, presso le scuole secondarie di primo e secondo grado»;

b) all'articolo 230:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. I programmi, di cui al comma 1, sono integrati con una esercitazione pratica di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli, sia di autoveicoli, riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini dell'acquisizione di più approfondite nozioni in ordine alle cause degli incidenti e ai comportamenti dopo gli incidenti, alla copertura dell'assicurazione, agli elementi del ciclomotore e al loro uso, ai comportamenti alla guida del ciclomotore e all'uso del casco, nonché alla salute umana»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'attuazione delle esercitazioni pratiche, di cui al comma 1-bis, nonché la verifica della loro efficacia spetta alle scuole secondarie di primo e secondo grado».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1388

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LEGNINI E CALVI

—

Art. 1.

(Notifica delle violazioni)

1. All'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

b) le parole: «entro trecentosessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni».

Art. 2.

(Termine per la decisione dei ricorsi)

1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

Art. 3.

(Sospensione delle sanzioni accessorie)

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sensi e per gli effetti del settimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di pace si pronuncia senza indugio, e comunque non oltre tre giorni dal deposito, nel caso in cui il ricorso sia proposto avverso un accertamento di violazione al codice della strada per il quale la legge stabilisce l'applicazione

di una o più sanzioni accessorie previste dagli articoli 216, 217, 218 e 219, comma 2».

Art. 4.

(Spese dei giudizi di opposizione)

1. All'articolo 23, comma 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento» sono soppresse.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. I termini per le notificazioni, come modificati dall'articolo 1, si applicano a tutte le violazioni accertate dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. I termini per la decisione dei ricorsi, come modificati dall'articolo 2, si applicano a tutti i ricorsi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disciplina della sospensione dell'esecuzione delle sanzioni accessorie, come modificata dall'articolo 3, si applica ai ricorsi proposti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti, essa si applica ai ricorsi già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali il giudice di pace non si è ancora pronunciato sulla richiesta di sospensione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione accessoria non è ancora stata applicata.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1424

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COMINCIOLI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Sui veicoli di cui al comma 1 e all'articolo 53, comma 1, lettera *h*), è vietato il trasporto di minori di anni cinque. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m possono essere condotti dai soli genitori e devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per mani e piedi, omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti, ed indossare il casco protettivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 171. Il limite massimo di velocità consentito è di 60 km/h.»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma *1-bis* la predetta sanzione si applica nella sua misura massima»;

c) al comma 7 le parole: «dal comma 1» e «dai commi 1 e 2» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dai commi 1 e *1-bis*» e «dai commi 1, *1-bis* e 2».

DISEGNO DI LEGGE N. 1425

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUTRUFO ED ALTRI

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL FONDO
PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ
MOTOCICLISTICA

Art. 1.

*(Fondo per il sostegno
alla mobilità motociclistica)*

1. È istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, il «Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica», di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento dei progetti promossi da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore dell'incentivazione e del sostegno della mobilità dei motocicli e ciclomotori nel proprio ambito territoriale.

2. Il Fondo finanzia i progetti, di cui al comma 1, attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento dell'investimento effettuato dalla regione, comune, provincia o città metropolitana per la loro realizzazione e per una somma comunque non eccedente € 1.000.000. Le amministrazioni proponenti si impegnano a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua.

3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

(Ripartizione delle risorse)

1. I progetti dovranno avere ad oggetto azioni, iniziative o interventi volti ad incentivare:

- a) la sicurezza stradale;
- b) l'educazione stradale all'uso del ciclomotori e del motociclo;
- c) l'educazione ambientale, con particolare attenzione ai metodi di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante;
- d) gli usi socialmente utili di ciclomotori e motocicli
- e) la promozione di eventi sportivi motociclistici;
- f) la mobilità urbana motociclistica;
- g) il turismo motociclistico, di seguito denominato, «mototurismo».

2. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento del progetto.

3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono stabilite dal Ministro dei trasporti nei bandi di cui all'articolo 3.

4. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute nel bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge.

Art. 3.

(Bandi)

1. Per la partecipazione ai progetti di cui all'articolo 2, il Ministero dei trasporti porta a conoscenza delle amministrazioni interessate appositi bandi, che indicano:

- a) obiettivi generali;
- b) obiettivi specifici;

- c) destinatari;
- d) modalità di finanziamento;
- e) modalità di presentazione;
- f) criteri di valutazione;
- g) regole tecniche di riferimento.

2. Gli avvisi sono diffusi con cadenza annuale.

3. I progetti di cui all'articolo 2 potranno vedere la partecipazione congiunta di più amministrazioni locali.

4. Per la valutazione dei progetti è istituita, con decreto del Ministro dei trasporti, una Commissione composta dai rappresentanti delle associazioni dei motociclisti e tredici esperti, dotati di adeguata qualificazione professionale, di cui sette, compreso il presidente, individuati dal Ministro, tre designati dalle regioni e tre dagli enti locali, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tale commissione valuta i progetti in base ai criteri indicati nell'articolo 4.

5. Nel corso del suo esame, la Commissione di valutazione può richiedere ai proponenti chiarimenti sul contenuto tecnico ed organizzativo dei progetti. Inoltre la Commissione può suggerire eventuali modifiche e accorpamenti dei progetti presentati.

6. A conclusione delle procedure di selezione, la commissione di valutazione trasmette gli atti al Ministro dei trasporti, in base anche alla disponibilità di fondi prevista dagli avvisi, può richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti, approva i progetti ammessi al finanziamento e ne dà comunicazione al Ministro dei trasporti.

7. I fondi per il finanziamento dei progetti, di cui all'articolo 2, comma 1, sono trasferiti alle regioni ed agli enti locali interessati con decreto del Ministro dei trasporti.

8. I decreti di cui al comma 7 sono emanati entro 15 giorni dalla data di approvazione dei progetti.

Art. 4.

(Criteri di valutazione dei progetti)

1. I progetti sono selezionati solo se conformi alle indicazioni ed agli obiettivi generali individuati nell'articolo 2, comma 1.

2. I progetti previsti all'articolo 2 devono attenersi ai seguenti criteri generali:

a) promuovere servizi ai cittadini e, in particolar modo, a coloro che utilizzano ciclomotori e motocicli, realizzabili anche attraverso l'integrazione fra diverse amministrazioni;

b) favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato;

c) prevedere la realizzazione, ove possibile, di opere stabili e durature;

d) prevedere una scansione temporale della realizzazione dell'opera, iniziativa o intervento;

e) prevedere idonee forme di promozione e divulgazione;

f) l'attinenza del progetto ad uno o più degli oggetti indicati nel comma 1;

g) adeguatezza degli interventi, delle azioni o delle iniziative a raggiungere le finalità perseguite dalla presente legge;

h) miglioramento della qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane nei confronti degli utilizzatori di ciclomotori e motocicli.

3. Ulteriori criteri potranno essere previsti dal Ministero dei trasporti in relazione agli obiettivi specifici indicati all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. A decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della presente legge, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.

TITOLO II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER LA DISCIPLINA DEI MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Art. 6.

(Abrogazione delle norme sulla confisca dei ciclomotori)

1. È abrogato il comma 2-*sexies* dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 7.

(Introduzione dei punti per il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quinqüies* sono introdotti i seguenti commi:

«1-*sexies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato dall'articolo 116 comma 1-*ter* del presente decreto legislativo, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226, e subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di

cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-*secties* per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-*bis*».

Art. 8.

(Equiparazione patente di guida A ai fini della decurtazione dei punti)

1. All'ultimo periodo della tabella allegata all'articolo 126-*bis* sono abrogate le seguenti parole: «di categoria B o superiore».

Art. 9.

(Rimorchi)

1. Il comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così sostituito:

«1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, dall'articolo 53 ad esclusione della lettera *h*) e dai filoveicoli di cui all'articolo 55 con esclusione degli autosnodati».

Art. 10.

(Riduzione delle sanzioni pecuniarie per la violazione divieto di sosta)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora le infrazioni indicate nel presente articolo siano commessi dai veicoli a

due ruote indicati dall'articolo 53 del presente decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è ridotta di un terzo».

Art. 11.

(Circolazione dei motocicli sulle corsie per la sosta di emergenza)

1. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al comma 1, lettera c), dopo le parole «riprendere la marcia» è aggiunto il seguente periodo: «Il divieto tuttavia non si applica ai motocicli a due ruote qualora procedano a velocità moderata e non costituiscano intralcio ai mezzi di soccorso».

Art. 12.

(Abrogazione delle limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali)

1. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituita la parola: «150» con la parola: «100».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 170, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 2 dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.

TITOLO III

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
DEL CODICE DELLA STRADA
PER LA DISCIPLINA DEI QUADRICICLI

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - *(Ciclomotori e Quadricicli leggeri)*. - 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h.

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. I quadricicli leggeri sono veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;

c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata;

d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kW;

e) se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kW.

4. Ai fini della presente legge i quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori.

5. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai precedenti commi devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

6. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei precedenti commi, sono considerati motoveicoli».

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 158, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 introdurre il seguente comma:

«2-bis. Negli spazi predisposti per la sosta di veicoli a due ruote a motore possono sostare, parallelamente agli altri veicoli, anche i quadricicli leggeri, i quadricicli a motore, i tricicli e i motocicli con *sidecar* qualora tutte le ruote si trovino all'interno dell'area delimitata dalla riga esterna di delimitazione dell'area di sosta».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con e senza *sidecar*;

b) le motocarrozze;

c) i tricicli;

d) i quadricicli;

e) le autovetture;

f) gli autobus;

g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per

h) trasporti specifici di persone;

i) i veicoli a trazione animale».

2. Al comma 3 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole «un'autovettura adibita» con «un veicolo adibito».

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la parola: «autovetture» con: «veicoli».

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificare il periodo «per guidare tricicli» in «per guidare motocicli, tricicli».

2. Il comma 8-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria «A», «B», «C» e «D speciale» e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di veicoli adibiti a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10».

DISEGNO DI LEGGE N. 1462

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DIVINA

Art. 1.

(Modificazioni all'articolo 116 del codice della strada)

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena della reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.500 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.»;

b) dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente: «13-ter. Per i reati di cui al comma 13 è competente il Tribunale in composizione monocratica».

DISEGNO DI LEGGE N. 1603D'INIZIATIVA DEI SENATORI **BENVENUTO**E **MARCORA****Art. 1.***(Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«8-bis. Quando l'autorizzazione abbia ad oggetto accessi unici e indispensabili ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali, la somma dovuta è ridotta ad un quinto di quella di cui al comma 8. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi siano ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Art. 2.*(Disposizioni transitorie)*

1. Il comma 8-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in-

trodotta dall'articolo 1 della presente legge, si applica alle autorizzazioni rilasciate dal 1° gennaio 2007, anche in relazione a richieste antecedenti. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.

2. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo rustico intercluso ed a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'articolo 45, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentato tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DISEGNO DI LEGGE N. 1611

D'INIZIATIVA DEL SENATORE EUFEMI

—

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Quando l'autorizzazione riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui al comma 1 si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«5-bis. L'articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 1° gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.

5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui all'articolo 45, comma 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

DISEGNO DI LEGGE N. 1664

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE ALFONZI

—

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 27 del codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Quando l'autorizzazione riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del presidente dell'ANAS Spa, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui al comma 1 si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 234 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. L'articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 1° gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.

5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui all'articolo 45, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

PETIZIONE N. 117

PRESENTATA DAL SIGNOR
Salvatore ACANFORA

Il signor Salvatore Acanfora di Roma
chiede l'estensione della patente a punti an-
che per i conducenti dei ciclomotori.

PETIZIONE N. 143

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale di Cancellone ed Arnone (CE) chiede l'ammodernamento e la razionalizzazione della segnaletica stradale.

PETIZIONE N. 261

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale di Cancellone ed Arnone (CE) chiede l'adozione, da parte dei comuni, di un Piano di emergenza traffico.

PETIZIONE N. 482

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale di Cancellone ed Arnone (CE) chiede la sostituzione dei semafori con svincoli o rotonde.

**PETIZIONE N. 510 per le parti
di competenza**

PRESENTATA DAL SIGNOR
Fabio RATTO TRABUCCO

Il signor Fabio Ratto Trabucco di Chiavari (GE) chiede modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca di ciclomotori; modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro e confisca dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni; disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle rete stradale per i motoveicoli; disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli; norme in materia di lotta contro comportamenti aggressivi alla guida; misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza; modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico; istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale; nuove disposizioni in materia di prevenzione ed accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada; modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Nuovo Codice della Strada; modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tasso alcolemico del conducente.

PETIZIONE N. 515

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale di Cancellone ed Arnone (CE) chiede un impegno per la sicurezza stradale, per quanto attiene soprattutto la cartellonistica selvaggia, o troppi semafori pericolosi, le strade dissestate che sono ridotte a pozzanghere.

PETIZIONE N. 544

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale di Cancellone ed Arnone (CE) chiede l'istituzione del libretto dell'automobilista.